



# COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

Provincia di Napoli

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>Atto n. 59</b> <b>Data</b> <b>09/07/2024</b>	<b>Oggetto: AZIONE GIUDIZIALE AVVERSO LA SOCIETÀ IPOGEO MELITO SPA- DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 8 DEL 25/01/2024 - INTEGRAZIONE</b>
---	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di Luglio alle ore 15:50 presso la sede comunale, la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Francesco Antonio Cappetta, dalla Dott.ssa Daniela Rossi e dal Dott. Fiorentino Boniello con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis.

Visto il Decreto del presidente della Repubblica del 12/03/2024 con il quale è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Melito di Napoli ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 267/2000 e nominata la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Francesco Antonio Cappetta, Dott.ssa Daniela Rossi e dal Dott. Fiorentino Boniello, cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

## **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta deliberativa, che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, vista l'urgenza di provvedere in merito.

**Proposta di deliberazione ad oggetto: AZIONE GIUDIZIALE AVVERSO LA SOCIETÀ IPOGEO MELITO SPA- DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 8 DEL 25/01/2024 - INTEGRAZIONE**

*Premesso che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri dei funzionari Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.*

Premesso che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri dei funzionari Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2020 e ss. mm. ii.

Richiamati:

- principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
- l'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza anche processuale del comune al Sindaco;

Premesso che:

- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;
- secondo la Corte, "l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie", fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;
- pertanto, se lo Statuto non impone che la costituzione in giudizio sia disposta dalla giunta, è il Sindaco l'organo che decide;

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 41 - lett. q) che attribuisce alla Giunta comunale il potere di promuovere o resistere alle liti e deliberare le transazioni;

Dato atto che il Comune attualmente è retto dal Commissario Straordinario e che quindi la competenza sulla rappresentanza processuale spetta a quest'ultimo.

Considerato che:

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione:  
"Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";
- inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 ora abrogato e ripreso dall'art. 56 lett. H del decreto legislativo 36/2023 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitu personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";

premessi inoltre che:

- l'articolo 56 del decreto legislativo 36/2023 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di "contratto d'appalto";
- a tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 56 del decreto legislativo 36/2023, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 36/2023;

in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i "principi fondamentali" del decreto legislativo 36/2023 e, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 36/2023;

in particolare ci si riferisce all'articolo che consente affidamenti diretti per appalti di servizi di valore fino a 140.000 euro;

VISTA, infine, la Sentenza del 06 giugno 2019 della Corte di Giustizia Europea che evidenzia come "la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni".

CONSIDERATO che anche la Corte di Giustizia Europea ritiene che la natura fiduciaria e la riservatezza dell'incarico legale non consentono procedure comparative.

DATO ATTO che "alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva Europea in riferimento ai servizi legali 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva".

DATO ATTO comunque che l'affido diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), ora art. 56 del D.Lgs 36/2023 del Codice dei contratti pubblici è possibile nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, in quanto tale affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.

CONSIDERATO che:

il Comune di Melito di Napoli con contratto rep. N. 551/2011 sottoscritto in data 7/06/2011 ha stipulato con la Società Interfin Lavori spa costituita in ATI con Metoda spa un contratto di concessione per la progettazione esecutiva e realizzazione lavori di ampliamento del cimitero comunale, nonché per la realizzazione di loculi e gestione di tutti i servizi cimiteriali, quali lampade votive, tumulazioni, estumulazioni, apertura e chiusura del cimitero, e custodia dello stesso.

Che, successivamente alla stipula della detta convenzione, l'ATI Interfin Lavori S.p.A./METODA S.p.A. ha proceduto alla costituzione della società di progetto Ipogeo Melito S.p.A., così subentrata a titolo originario nella concessione de qua.

Con atto del Commissario Straordinario n. 8 del 25/01/2024 è stato deliberato di proporre azione giudiziale avverso la Società Ipogeo Melito spa per il recupero di tutte le somme di cui il Comune è creditore dal 2011 per il mancato versamento delle somme dovute a titolo di aggio o canoni.

In data 04/07/2024 è pervenuta da parte dell'ufficio Lavori Pubblici la proposta acquisita al protocollo generale n. 16152/2024 volta alla risoluzione della convenzione rep. n.551/2011 per grave inadempimento del concessionario per il perdurare della condotta inadempiente della società Ipogeo Melito SpA con riguardo all'esecuzione dei lavori oggetto della concessione.

Atteso che, allo stato, non risulta ancora affidato l'incarico legale per la proposizione dell'azione giudiziale avverso la Società Ipogeo Melito spa per il recupero di tutte le somme di cui il Comune è creditore dal 2011.

RITENUTO, pertanto, opportuno proporre nei confronti della società Ipogeo SpA un'azione giudiziale unica sia ai fini risolutori che ai fini dell'an e del quantum risarcitorio, nonché del recupero dei corrispettivi dovuti, dando atto che tale determinazione è adottata anche in ossequio ai principi di economia ai fini processuali ed economico-finanziari;

TENUTO CONTO che l'avv. Salvatore Della Corte risulta essere già a conoscenza della problematica in argomento, per aver già assunto l'incarico di rappresentanza e difesa di questo Ente in altri giudizi aventi ad oggetto questioni attinenti alla medesima materia;

VISTE le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l'art. 41 - lett. q) che attribuisce alla Giunta comunale il potere di promuovere o resistere alle liti e deliberare le transazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali approvato con delibera commissariale n. 37 del 20/7/2021 integrata con delibera di consiglio comunale n. 19 del 29/06/2022;

VISTE le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di integrare la delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 25/01/2024, autorizzando la proposizione nei confronti della società Ipogeo SpA di un'azione giudiziale unica sia ai fini risolutori che dell'an e del quantum risarcitorio, nonché ai fini del recupero dei corrispettivi dovuti innanzi all'autorità giudiziaria competente.
3. di autorizzare il rappresentante legale dell'Ente a proporre l'azione giudiziale compiutamente descritta in narrativa;
4. di affidare l'incarico legale di rappresentanza e difesa nel giudizio in questione all'avvocato Salvatore Della Corte;
5. di demandare al Responsabile del V° settore - servizio contenzioso ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Il Responsabile del V° settore  
Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale.

**La Commissione Straordinaria**

*Dott. Francesco Antonio Cappetta*

*Dott.ssa Daniela Rossi*

*Dott. Fiorentino Boniello*

**Il Segretario Generale**

*Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e ss.mm.ii, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.